

CONTRIBUTO ASSOLTO

N. 4514/2015 REG.PROV.COLE.
N. 01249/2015 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2015, proposto da
Concetta Ponticelli, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta,
con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Campania,


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in
Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Antonella Spadaccio, Lisella Caterini, non costituite in giudizio;
Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria
Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio
eletto presso lo studio della prima in Salerno, piazza S. Agostino, 29;

per l'annullamento



Q

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n.AOODRCA 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Antonella Pappalardo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Vista l'ordinanza cautelare di questa sezione n. 4112/2015 che ha disposto, relativamente al seguente processo, l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione ad effettuarla per pubblici proclami;

Vista la richiesta della ricorrente di proroga per il perfezionamento del suddetto incombente;

Rilevato che, in considerazione della ristrettezza dei termini assegnati, il ritardo non è imputabile alla ricorrente;

Considerato di accogliere la richiesta di proroga, assegnando termine

perentorio di trenta giorni (30), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente con l'obbligo di depositare nei successivi quindici (15) giorni la documentazione comprovante l'adempimento del disposto incombente, con conseguente necessità di spostamento della udienza di merito già fissata al 2 dicembre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone la proroga dei termini per integrazione del contraddittorio nei limiti in motivazione e fissa per il merito l'udienza pubblica del 9 marzo 2016.


Manda alla segreteria per le comunicazioni.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

IL ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 16-09-2015

IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
rilasce al renal di Napoli.

Sono fascicolo

quattro

Napoli, il

23/09/61

IL FUNZIONARIO

Gracis

UFFICIO COPIE

Si rilascia in regime di esenzione a richiesta

di *M. Monte* al *pubblico* *predicatore*

IL FUNZIONARIO

Gracis